



Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Atto del Governo 84

Dossier n° 90 - Schede di lettura
25 marzo 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|---------------------------------------|--|
| Atto del Governo: | 84 |
| Titolo: | D.P.R. recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie |
| Norma di delega: | Art. 17, co. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400 e art. 4, co. 6, lett. a) Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 |
| Numero di articoli: | 3 |
| Date: | |
| presentazione: | 5 marzo 2014 |
| assegnazione: | 5 marzo 2014 |
| termine per l'espressione del parere: | 4 aprile 2014 |
| Commissione competente : | IX Trasporti |
| Rilievi di altre Commissioni : | V Bilancio |

Contenuto

Il provvedimento, uno schema di regolamento di delegificazione, modifica i [DPR n. 34/2009](#) e n. 35/2009, i quali rispettivamente recano lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie**.

In particolare, l'articolo 1 dello schema di regolamento di delegificazione prevede, al comma 1, lettera a, che il contratto di durata triennale del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie **possa essere rinnovato per non più di due volte**, mentre la normativa vigente prevede che non possa essere rinnovato più di una volta. Ciò attraverso una modifica dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto dell'Agenzia ([DPR n. 34/2009](#)).

In proposito la **relazione illustrativa** afferma che la modifica si rende necessaria per "garantire la continuità di direzione e di coordinamento, nell'attuale fase di crescita dell'organismo in considerazione della specifica competenza tecnico-scientifica necessaria per la gestione dello stesso".

Nella relazione si afferma infatti che a fronte di un organico originariamente previsto di 205 unità, l'Agenzia ha fin qui operato con 98 unità di personale (92 nei ruoli e 6 comandati) e solo recentemente, con le delibere dell'Agenzia n. 1 e 2/2013, relative rispettivamente alla programmazione triennale di fabbisogno e alla rideterminazione della dotazione organica, è stato avviato l'iter per l'acquisizione di nuove 60 unità di personale.

Sulla modifica esprime alcune perplessità il **parere del Consiglio di Stato** in quanto lo Statuto dell'Agenzia "per motivi connessi con la necessità di garantire stabilità all'ordinamento dell'Agenzia dovrebbe essere modificato esclusivamente per ragioni di particolare importanza e rilievo"; tuttavia il parere ritiene che la "modifica possa trovare eccezionalmente giustificazione una tantum" alla luce dell'attuale situazione dell'Agenzia, ricordata anche nella relazione illustrativa e già sopra richiamata.

La successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 prevede un ampliamento dei compiti del direttore dell'Agenzia, attraverso una modifica del comma 6 dell'articolo 4 dello Statuto. In particolare si prevede che **il direttore adotti, sentito il comitato direttivo, gli atti occorrenti per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia**, nei limiti delle risorse dell'Agenzia stessa e fatto salvo il numero dei settori previsto dal [regolamento n. 35 del 2009](#), anche **individuando il numero degli uffici e le sedi e le**

[Il mandato del direttore](#)

[L'organizzazione dell'Agenzia](#)

unità operative anche all'estero. Gli atti sono trasmessi all'approvazione del Ministero vigilante (cioè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e si intendono approvati, in assenza di osservazioni, decorsi sessanta giorni dalla ricezione.

In proposito si ricorda che il citato regolamento è il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con il [DPR n. 35/2009](#). Il regolamento individua sei settori di attività: il settore amministrazione, affari legali e finanza; il settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali; il settore norme di esercizio; il settore standard tecnici; il settore autorizzazioni e certificazioni e il settore ispettorato e controlli.

La norma vigente prevede invece che, con atti regolamentari interni, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano individuate le misure necessarie per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, anche tramite l'individuazione di sedi periferiche e di sedi operative all'estero (per l'individuazione delle sedi periferiche e l'istituzione di sedi operative all'estero cfr. *infra* anche quanto attualmente previsto dall'articolo 1, co. 3 del regolamento di organizzazione).

Al riguardo, come segnalato anche nel parere del Consiglio di Stato, l'articolo 4, comma 6, lettera a del [decreto legislativo n. 162/2007](#) (istitutivo dell'Agenzia) prevede che con regolamento di delegificazione si provveda, tra le altre cose, "all'assetto organizzativo, centrale e periferico dell'Agenzia". In tal senso andrebbe verificata la coerenza con tale previsione della disposizione in commento, che rimette invece parti significative dell'assetto dell'Agenzia (in particolare l'individuazione del numero degli uffici) a decisioni sostanzialmente autonome del Direttore.

L'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 del citato regolamento di organizzazione dell'Agenzia, prevedendo che con atti adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo e approvati dal Ministero vigilante, siano **determinati i compiti degli uffici**. Anche in questo caso gli atti si intendono approvati decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero, in assenza di osservazioni.

La norma vigente prevede invece che con atti regolamentari adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, e approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici, mentre con regolamento di delegificazione ai sensi dell'[art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988](#) (in coerenza quindi con l'[art. 4 del decreto legislativo n. 162/2007](#) sopra richiamato) si provvede all'individuazione degli uffici periferici e all'istituzione di unità operative anche all'estero, anche tenendo conto delle intese con le società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa per l'utilizzo di immobili di tali società per i compiti istituzionali dell'Agenzia, intese previste dall'[articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 162/2007](#). Si deve tenere conto, inoltre, per l'istituzione di unità operative anche all'estero, presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni sopra formulate in ordine alla coerenza con l'articolo 4, comma 6, lettera a del [decreto legislativo n. 162/2007](#), che prevede il ricorso a regolamenti di delegificazione per l'organizzazione dell'Agenzia, di quanto previsto dalla disposizione in commento che fa venire meno il riferimento all'adozione di regolamenti di delegificazione per l'individuazione degli uffici periferici e l'istituzione di sedi operative all'estero.

Clausola di
invarianza
finanziaria

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che l'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie** è stata istituita dall'[articolo 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2007, n. 162](#), in attuazione della [direttiva 2004/49/UE](#), con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale. Essa è dotata di personalità giuridica ed è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione ed ente appaltante. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Agenzia

Tra i **compiti** dell'Agenzia ricordiamo:

- la definizione del quadro normativo in materia di sicurezza, l'emanazione delle norme tecniche e degli standard di sicurezza e la vigilanza sulla loro applicazione;
- l'autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile e dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario;
- l'istituzione e l'aggiornamento del registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio;

il compimento di studi, ricerche e approfondimenti in materia di sicurezza del trasporto ferroviario;

- la formulazione di direttive e raccomandazioni in materia di sicurezza, nei confronti dei gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie;
- la collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea, per lo sviluppo di obiettivi e di metodi comuni di sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione delle norme nazionali.

Sono **organidell'Agenzia**:

- il **direttore**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Dura in carica tre anni;
- il **comitato direttivo**, composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia. I membri del comitato, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica tre anni;
- il **collegio dei revisori dei conti**, costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su designazione, limitatamente al presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli organi dell'Agenzia

Relazioni e pareri allegati

Al testo del provvedimento sono allegati la relazione illustrativa, l'analisi di impatto della regolamentazione, l'analisi tecnico-normativa e il parere del Consiglio di Stato.

Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento

Come già si è accennato, ai sensi del [decreto legislativo n. 162/2007](#) (art. 4, co. 6 lettera a)), all'assetto organizzativo dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie si provvede con regolamenti di delegificazione (adottati ai sensi dell'[art. 17, co. 2 della legge n. 400/1988](#). Il presente provvedimento, predisposto anche ai sensi di tale disposizione, modifica due regolamenti di delegificazione il [DPR n. 34/2009](#) (statuto dell'Agenzia) e il [DPR n. 35/2009](#) (organizzazione dell'Agenzia).

Regolamento di delegificazione

Si ricorda che i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. I regolamenti di delegificazione possono intervenire in materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Procedura

Formulazione del testo

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) capoverso i) il riferimento al "[regolamento 25 febbraio 2009, n. 35](#)" andrebbe sostituito con quello al "[regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35](#)". Peraltro, poiché la citata lettera b) contiene solo la sostituzione della lettera i) del [comma 6 dell'articolo 4 del DPR n. 34/2009](#) non appare necessario il ricorso al numero 1 per la partizione della lettera.